

ALLEGATO

INDIRIZZI E MODALITA' DI COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLE PROVINCE IN MATERIA DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER L'ANNO 2011.

1. Programmi di intervento locali per la promozione e l'attivazione di "Centri commerciali naturali"

In attuazione all'art. 3, comma 3, lettera i bis), della L.R. n. 41/97 e successive modificazioni sono concessi contributi per la realizzazione di programmi di intervento locali relativi alla promozione e all' attivazione di "Centri commerciali naturali" aventi la finalità di attivare processi di rigenerazione e rinnovo commerciale, in un'ottica di unitarietà dell'area o dell'ambito territoriale oggetto di intervento.

1.1. Soggetti beneficiari

Sono soggetti beneficiari i Comuni, le Unioni di Comuni, le Comunità montane, il Circondario di Imola e i Comuni capofila delle Associazioni intercomunali costituite ai sensi della L.R. 11/2001.

1.2. Soggetti che possono concorrere alla realizzazione del programma di intervento locale

- forme associate di piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree pubbliche, di esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché di piccole e medie imprese dei servizi;
- le società, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale sociale di Enti locali;
- i centri di assistenza tecnica di cui all'art.23 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

1.3. Caratteristiche dei programmi di intervento locali

Obiettivo del programma è la promozione e la valorizzazione di uno spazio commerciale omogeneo, in aree urbane centrali, aree periferiche, centri urbani minori e frazioni, che deve essere proposto al consumatore in concorrenza ad altri spazi, dai centri commerciali periferici alle zone urbane di altre città o paesi vicini, mediante iniziative, sviluppate in modo collettivo e coordinato, tese a promuovere l'economia dell'area oggetto di intervento.

L'obiettivo del programma di intervento locale, preferibilmente pluriennale, deve essere la valorizzazione delle attività economiche, con priorità alle forme di innovazione dei prodotti e dei servizi offerti.

Il programma deve contenere una dettagliata descrizione degli interventi proposti, degli obiettivi, degli aspetti innovativi e delle modalità di realizzazione volto alla riqualificazione e alla rivitalizzazione commerciale dell'area o dell'ambito territoriale oggetto di intervento e deve essere oggetto di una convenzione fra il soggetto pubblico (o i soggetti pubblici) e una pluralità di soggetti privati in forma associata, contenente i relativi impegni.

Qualora il programma preveda, per la fase di realizzazione per la quale è richiesto il finanziamento, l'intervento esclusivo dell'Ente locale, la convenzione sarà sottoscritta fra l'Ente locale medesimo e le Organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi.

Il Comune, qualora intenda inserire nel programma contenuti di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 8 della L.R. 14/99, deve attivare le procedure di cui al medesimo art.8. In ogni caso il programma deve contenere l'individuazione dell'area o dell'ambito di intervento (con eventuale delimitazione delle vie e numeri civici se si tratta di un centro o di una zona omogenea).

1.4. Contenuti dei programmi di intervento locali

Sulla base di un'analisi dello stato e delle caratteristiche dell'offerta nell'area, il programma può sviluppare:

1. Piano di azioni coordinate ai fini dell'adeguamento dell'offerta e del miglioramento del servizio al consumatore;
2. Interventi volti a riqualificare le attività presenti nella zona, anche attraverso:
 - introduzione di innovazioni nelle tecniche di vendita e nel servizio alla clientela (orari, informazioni, nuove tecnologie informatiche, ecc);
 - adeguamento di vetrine, arredamenti, insegne, ecc;
 - formazione del personale e degli imprenditori su temi comuni di servizio;
3. Interventi sulla mobilità nella zona (studi sui flussi di traffico, modifiche nell'accessibilità, nella circolazione (anche ciclopedonale) e nella regolamentazione della sosta, interventi sul trasporto pubblico e creazione di zone di scambio tra mezzo privato e mezzo pubblico, ecc.);
4. Servizi comuni per la logistica, per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti e per la creazione di servizi comuni a più imprese per le consegne al domicilio dei clienti, ecc...;
5. Interventi significativi di arredo urbano;
6. Piano di marketing e comunicazione che può svilupparsi attraverso, fra le altre, le seguenti attività:
 - realizzazione di una immagine coordinata;
 - definizione di piano di iniziative di comunicazione e animazione;
 - creazione di carte fedeltà o sistemi di fidelizzazione avanzati;
 - creazione di un sito internet dell'associazione ;
 - attuazione di servizi di accoglienza alla clientela;
7. Creazione di una struttura di supporto alla realizzazione del programma anche utilizzando i Centri di Assistenza Tecnica ;
8. Monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi del programma.

Il programma può inoltre contenere, ai sensi dell'art. 8, della L.R. 14/99:

- provvedimenti sulla fiscalità locale,
- provvedimenti sulla normativa urbanistica e edilizia.

Nel programma può essere compresa l'acquisizione, da parte dell'Ente pubblico proponente, di fabbricati destinati o da destinare ad attività commerciali o di servizio di particolare rilevanza per la qualificazione dell'area.

In tal caso, la concessione del contributo è condizionata all'impegno a mantenere la destinazione d'uso per almeno 15 anni.

1.5. Criteri di valutazione

Costituiscono elementi di valutazione, ai fini della predisposizione delle graduatorie:

- iniziative che coinvolgono un ampio numero di soggetti privati, in forma associata;
- iniziative che prevedono la gestione comune di servizi finalizzati anche al contenimento di costi di gestione;
- interventi posti in essere da forme associative di cui alla L.R. 11/2001;
- iniziative ad alto contenuto di innovazione che prevedano una pluralità di obiettivi e azioni di cui al punto 1.4;
- iniziative che prevedono sia interventi di investimento in capitale che interventi di promozione e progettazione a copertura corrente;
- iniziative coordinate con ulteriori interventi relativi alla mobilità, riqualificazione urbana ecc., finanziati con altre leggi regionali o con altri fondi o iniziative che presentano caratteristiche di continuità con progetti già ammessi a finanziamento pubblico;

- localizzazione dell'intervento nell'ambito di un'area avente le caratteristiche indicate all'art.10 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 114/98;
- intervento comprendente l'attivazione o lo sviluppo di esercizi polifunzionali, di cui all'art.9 della L.R. 14/99;
- iniziative che coinvolgono botteghe e/o mercati storici aventi i requisiti previsti dalla L.R. 5/2008;

Le Province possono individuare, sentite le Organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, ulteriori elementi tenuto conto delle rispettive specificità territoriali ed economiche quali la localizzazione dell'intervento in un Comune dove è stata rilasciata nei 2 anni precedenti, ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 114/98, un'autorizzazione per una grande struttura di vendita o in comune limitrofo.

1.6. Misure dei contributi e cumulabilità

Ai soggetti pubblici di cui al paragrafo 1.1 è concesso un contributo:

- in conto capitale (per spese di investimento in capitale) nella misura minima del 20% della relativa spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a € 200.000,00;
- in conto esercizio (per spese di promozione e progettazione a copertura corrente) nella misura stabilita dalle singole Province in considerazione dell'entità delle relative risorse assegnate;

I soggetti pubblici beneficiari del suddetto contributo si impegnano a finanziare, nella misura massima del 50%, le spese sostenute dai soggetti privati coinvolti nella realizzazione del programma, utilizzando obbligatoriamente, pena la revoca del contributo stesso, risorse proprie pari ad almeno il 50% dell'ammontare del contributo concessogli, purché non superi il suddetto limite massimo concedibile.

In fase di liquidazione, l'ammontare del contributo concesso ai soggetti pubblici di cui al paragrafo 1.1 dovrà essere, comunque, proporzionalmente ridotto, qualora la spesa effettiva rendicontata ammissibile risulti inferiore alla spesa prevista ammessa a contributo.

I suddetti contributi sono cumulabili con altre provvidenze erogate da altri Enti pubblici e soggetti privati, fino al raggiungimento del limite percentuale dell'80%.

I progetti finanziati e realizzati in misura inferiore al 60% della spesa ammessa saranno esclusi dal diritto al contributo.

1.7. Termine di presentazione delle domande

Le domande di contributo, dovranno essere presentate al Presidente della Provincia competente per territorio entro il termine stabilito dalle singole Province, sentite le Organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi.

1.8. Decorrenza delle iniziative e tempi di attuazione

Possono essere ammesse a contributo le iniziative intraprese dopo il 18 settembre 2010.

I programmi dovranno essere completati e rendicontati per la liquidazione entro il termine fissato dalle Province e comunque non superiore a 24 mesi, dalla data di comunicazione della concessione del contributo medesimo, salvo proroga per causa di forza maggiore, da richiedere prima della scadenza dei suddetti termini, pena la revoca del contributo stesso.

2. Rapporti Regione - Province

2.1. Piani provinciali degli interventi

Le Province predispongono un Piano degli interventi redatto sulla base delle domande ricevute e ritenute ammissibili distinguendo le spese di investimento in capitale da quelle correnti per azioni di promozione e progettazione, e gli elenchi delle domande non ammesse e lo trasmettono, improrogabilmente, alla Regione entro e non oltre il 31 ottobre.

Le Province, con riferimento alle spese di investimento in capitale, devono acquisire dai Comuni le dichiarazioni ai sensi dell'art. 3, comma 18, lett. g) della L. 350/2003 e devono darne atto nel Piano degli interventi.

2.2. Approvazione dei Piani provinciali degli interventi

La Regione, entro il 31 dicembre, con atto della Giunta, procede all'approvazione dei succitati Piani provinciali degli interventi e all'assegnazione delle risorse disponibili.

2.3. Approvazione graduatorie provinciali

Ciascuna Provincia, a seguito dell'approvazione dei suddetti Piani da parte della Regione, approverà le graduatorie definitive delle domande ammissibili e gli elenchi delle domande non ammesse e provvederà alla concessione dei contributi, stabilendo le percentuali di contributo in considerazione dei limiti previsti ai precedenti punti 1.6.

2.4. Trasferimento delle risorse assegnate

La Regione, a seguito dell'approvazione dei Piani provinciali degli interventi, con atto del dirigente competente, provvede al trasferimento alle singole Province del 70% delle risorse complessivamente spettanti. Il saldo viene liquidato, anche su singoli capitoli di spesa, a seguito di presentazione di richiesta della Provincia interessata, accompagnata da attestazione con cui si dà atto che almeno l'80% delle relative risorse trasferite siano state effettivamente erogate.

2.5. Graduatorie di riserva

Le Province relativamente agli interventi ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi possono costituire graduatoria di riserva. Qualora risultassero disponibili economie a seguito minori liquidazioni, revoche, rinunce o altre ragioni, nel rispetto della normativa contabile vigente, si potrà procedere, entro 2 anni successivi alla sua formazione, all'ammissione a contributo di altre domande, secondo l'ordine della graduatoria stabilita. Le Province stabiliranno i tempi della rendicontazione per la liquidazione tenuto conto del termine previsto al paragrafo 2.6. per provvedere alla rendicontazione finale della gestione dei relativi interventi.

Le Province possono utilizzare i fondi in conto capitale correntemente assegnati, in tutto o in parte, a copertura di graduatorie di riserva di tre esercizi finanziari precedenti.

2.6. Rendicontazione finale di gestione

Le Province, entro 3 anni dalla data di approvazione dei piani provinciali da parte della Regione o dalla data dell'eventuale autorizzazione all'utilizzo di economie di cui al successivo paragrafo 2.7, provvedono all'inoltro della rendicontazione finale relativa alla chiusura della gestione degli interventi dell'annualità di riferimento, procedendo alla restituzione delle eventuali economie relative ai contributi in conto esercizio e/o alla eventuale richiesta di utilizzo delle economie ai sensi dell'art. 38 della L.R. 20/2006, di cui al paragrafo che segue.

Tale termine è prorogabile per un periodo di tempo pari ad eventuali proroghe accordate dalla Provincia, da comunicarsi preventivamente alla Regione.

2.7. Utilizzo economie

La richiesta di utilizzo di economie relative a contributi in conto capitale, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 20/2006, con riferimento ad uno o più anni, per i quali la gestione degli interventi di tutti i relativi capitoli di spesa sia conclusa, deve essere accompagnata da atto di accertamento delle stesse contenente la loro destinazione circa gli interventi e l'annualità con riferimento a graduatorie ancora aperte.